



## **RILEVATO Che:**

- 1.** la Corte d'Appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12030/2012, ha riformato le sentenze nn. 659, 660, 661, 662 e 664 del 2005 con le quali il Tribunale di Rovigo aveva accolto i ricorsi proposti da [REDACTED], tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), ed aveva dichiarato il diritto degli stessi della L. n. 124 del 1999, ex articolo 8, comma 2, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intera anzianita' di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;
  
- 2.** la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 773/2007 della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall'ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioe' non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparita' di trattamento con i lavoratori gia' in servizio presso il cessionario;
  
- 3.** la Corte bolognese ha rilevato che con gli originari ricorsi introduttivi la causa petendi dell'azione era stata individuata nel mancato riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio e nessuna censura era stata mossa alla quantificazione dell'assegno ad personam, effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo ARAN del 20.7.2000;
  
- 4.** solo nell'atto di riassunzione i ricorrenti avevano dedotto di avere subito un peggioramento sostanziale, perche' l'amministrazione non aveva tenuto conto di istituti contrattuali previsti per il personale del comparto enti locali e non aveva incluso nella base di calcolo dell'assegno le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di premio di produzione e indennita' di rischio;
  
- 5.** il giudice del rinvio ha ritenuto tardive dette allegazioni ed ha precisato che la direttiva 77/187/CEE non poteva essere invocata per ottenere il miglioramento retributivo derivante dalla combinazione della pregressa anzianita' raggiunta presso l'ente di provenienza ed il diverso sistema contrattuale in tema di progressione retributiva applicato dall'ente di destinazione;
  
- 6.** ha aggiunto che sulla base delle originarie allegazioni doveva essere escluso il peggioramento retributivo sostanziale perche' grazie all'assegno ad personam non era stato violato il principio dell'irriducibilita' della retribuzione;
  
- 7.** per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di quattordici motivi, illustrati da memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., ai quali il MIUR ha opposto difese con controricorso.

## **CONSIDERATO Che:**

**1.** con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 384 e 437 c.p.c., ed addebitano alla Corte territoriale di essersi sottratta al "duplice dictum" della sentenza rescindente, con la quale era stato demandato al giudice del rinvio di accertare se la L. n. 266 del 2005, fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo maturato nel 1999 ed era stato precisato anche che, in caso di violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare, ai fini dell'inquadramento, la L. n. 124 del 1999, articolo 8;

i ricorrenti evidenziano che la sentenza della Corte di Giustizia era intervenuta quando già la causa era pendente e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto anche d'ufficio accertare se ci fosse stato un peggioramento retributivo non consentito dalla direttiva;

**2.** la violazione dell'articolo 437 c.p.c., e' denunciata, sotto altro profilo, con la seconda censura con la quale si sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata allegata la riduzione del trattamento retributivo rispetto a quello goduto nell'anno 1999 ed era stata domandata anche la conservazione di tutti i diritti economici e giuridici maturati;

i ricorrenti ribadiscono, inoltre, che il divieto di nova in appello non puo' operare in presenza di uno ius superveniens incidente sulla posizione delle parti e sulle loro pretese;

**3.** la terza critica addebita al giudice del rinvio "error in procedendo nella interpretazione delle domande promosse nei ricorsi articolo 414 c.p.c., violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c." perche' il peggioramento retributivo era stato dedotto già nell'originario atto introduttivo del giudizio;

**4.** il quarto motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia la mancanza assoluta di motivazione nonche' la violazione dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost.;

i ricorrenti deducono che la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali ha respinto la domanda di inquadramento formulata con il ricorso in riassunzione e ribadiscono che, una volta effettuata la comparazione tenendo conto anche del premio incentivante e dell'indennita' di rischio, in caso di accertato peggioramento andava applicato il criterio dell'anzianita';

**5.** l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, rilevante ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e' denunciato con il quinto motivo con il quale si sostiene che la mancata considerazione del premio incentivante ha determinato la violazione delle norme richiamate negli altri motivi ed ha impedito la conservazione del trattamento economico complessivo goduto in precedenza;

**6.** considerazioni analoghe a quelle sopra riassunte i ricorrenti svolgono nel sesto motivo, intitolato "sulla violazione della L. n. 266 del 2005, articolo 1, come interpretato in seguito alla sentenza

Scattolon, della direttiva 77/187, L. n. 124 del 1999, articolo 8, Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 34 (attuale del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 31)", con il quale insistono nel sostenere che la Corte d'Appello avrebbe dovuto accertare la classe stipendiale di inquadramento tenendo conto di tutte le voci retributive dell'anno 1999;

**7.** la settima censura torna a denunciare la violazione della L. n. 266 del 2005, articolo 1, unitamente alla violazione dell'articolo 437 c.p.c., del principio di non contestazione, dell'articolo 115 c.p.c., perché il Ministero non aveva mai specificamente contestato i conteggi che evidenziavano il peggioramento retributivo derivato dall'omessa valutazione, in sede di inquadramento, del compenso incentivante e dell'indennità di rischio;

al riguardo, infatti, il resistente si era limitato a sostenere che al momento del passaggio erano state considerate tutte le voci contrattuali previste dall'accordo ARAN dell'anno 2000;

**8.** con l'ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia e violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione ai motivi 3, 4 e 5 dell'atto di riassunzione, con i quali era stata domandata la disapplicazione della L. n. 266 del 2005, per violazione degli articoli 47 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

**9.** la nona censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dell'articolo 1 del protocollo 1 alla stessa allegato nonché degli articoli 47 e 52, n. 3, della Carta di Nizza del 7.12.2000 perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica, alla luce delle plurime pronunce rese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, da ultimo con la sentenza del 9 settembre 2014 Caligiuri ed altri contro Italia;

**10.** considerazioni analoghe vengono svolte con il decimo motivo che denuncia la violazione dell'articolo 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea nonché dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un Tribunale indipendente, recepiti come principi generali del diritto dell'Unione;

**11.** con l'undicesimo motivo, intitolato "violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell'articolo 19, comma 1, del T.U.E., dell'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, dell'articolo 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, del principio di collaborazione", i ricorrenti assumono che il giudice del rinvio, nel rigettare la domanda per la novità delle allegazioni, aveva loro impedito di far valere diritti garantiti dalla normativa comunitaria, normativa che andava applicata, a prescindere dalle deduzioni dell'atto introduttivo della lite, perché alla data di deposito del ricorso non era prevedibile lo *ius superveniens*;

**12.** in via subordinata, con il dodicesimo motivo, formulano istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 234 CE sulle questioni prospettate nei motivi 8, 10 e 11;

**13.** la tredicesima critica assume che la sentenza gravata avrebbe violato l'articolo 117 Cost., l'articolo 1 del protocollo 1 allegato alla CEDU e l'articolo 46 CEDU e sollecita il Collegio e rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 218;

**14.** infine il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c., perché l'onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius grava sul Ministero che non l'aveva assolto, non avendo dimostrato di avere garantito al dipendente la conservazione del trattamento economico acquisito;

**15.** preliminarmente rileva il Collegio che non può essere accolta l'istanza, formulata nell'instestazione della memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., di discussione orale e di fissazione dell'udienza pubblica;

**15.1.** il procedimento per la decisione in Camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice, disciplinato (all'esito delle modifiche apportate al codice di rito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito nella L. n. 197 del 2016) dall'articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis.1 c.p.c., non va confuso con quello previsto dall'articolo 376, articolo 375, comma 1 e articolo 380 bis, per i casi di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, perché il legislatore ha affiancato alla procedura camerale, finalizzata ad accertare la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 375, comma 1, nn. 1 e 5, la pronuncia con ordinanza in Camera di consiglio, alla quale la sezione semplice può fare ricorso "in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376, in esito alla CAMERA di consiglio che non ha definito il giudizio" (articolo 375 c.p.c., u.c.);

**15.2.** nessuna delle condizioni ostative ricorre nella fattispecie nella quale si prospettano questioni già esaminate dal Collegio e che possono essere decise sulla base di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte;

**16.** il ricorso deve essere rigettato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata ex articolo 384 c.p.c., comma 4, per le medesime ragioni evidenziate con le recenti ordinanze nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex articolo 118 disp. att. c.p.c.;

**17.** occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

**18.** nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n. 12030/2012, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l'inquadramento disposto dal MIUR in base all'accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta L. n. 266/2005, articolo 1, comma 218, ne' ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l'anzianita' posseduta, perche' ha chiesto solo al giudice del merito di "verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento" ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 12 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparita' di trattamento con i dipendenti gia' in servizio presso il cessionario;

**18.1.** la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all'esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione "globale", giacche' al punto 20 della decisione si e' limitata a sottolineare, "per completezza" e per escludere che l'accoglimento della domanda fosse conseguenza obbligata di quanto statuito dalla Corte EDU con la pronuncia Agrati, che alla Corte la questione non era stata compiutamente rappresentata, in quanto i ricorrenti avevano sostenuto di avere perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" mentre, al contrario, ove il trattamento accessorio era venuto specificamente in rilievo, la domanda finalizzata ad ottenerne la conservazione era stata accolta;

**18.2.** su detto passaggio motivazionale i ricorrenti non possono fare leva per sostenere che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di considerare ai fini della comparazione le voci che vengono specificamente in rilievo in questa sede, perche' l'indagine demandata era solo quella indicata nei punti 12 e 21, che non aggiungono altre precisazioni quanto al concetto di "condizioni meno favorevoli";

**19.** cio' detto osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato ne(ritenere la novita' delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perche' il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non puo' operare nei casi in cui le nuove attivita' assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimita' costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014);

**20.** tuttavia l'errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perche' le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e cio' a prescindere dalla loro verifica in fatto;

**20.1.** un peggioramento "sostanziale", impedito dalla tutela che la direttiva Eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d'impresa, e' ravvisabile solo qualora, all'esito della

comparazione globale, emerga una diminuzione "certa" del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicche' non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il "normale" corrispettivo della prestazione, perche', in quanto legati a variabili inerenti alle modalita' qualitative e quantitative di quest'ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata;

**20.2.** il principio di irriducibilita' della retribuzione, che questa Corte ha precisato nei termini sopra indicati (cfr. fra le tante Cass. n. 29247/2017; Cass. n. 4317/2012; Cass. n. 20310/2008), non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perche', se la direttiva 77/187 "non puo' essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa" (punto 77 sentenza Scattolon), non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli che valevano, prima della cessione, per il datore di lavoro cedente;

**20.3.** cio' detto rileva il Collegio che nel ricorso e nella memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., i ricorrenti, per sostenere la tesi di un peggioramento sostanziale, verificatosi nonostante il riconoscimento dell'assegno personale, fanno leva su voci del trattamento accessorio e su istituti contrattuali che, a prescindere dall'accertamento in fatto e dalla rilevanza nella fattispecie (non vi e' corrispondenza fra le argomentazioni sviluppate nel ricorso ed i prospetti riportati alle pagine da 23 a 27 nei quali si evidenziano le componenti non valutate dall'amministrazione), non possono essere apprezzati, o perche' si prospetta un'interpretazione erronea della contrattazione collettiva per il personale del comparto degli enti locali, o in quanto si tratta di voci prive dei requisiti di fissita' e di continuita', che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius;

**20.4.** deve essere qui ribadito il principio di diritto gia' affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli articoli 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perche' si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttivita' e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'an e nel quantum;

**20.5.** quanto all'indennita' di rischio, occorre evidenziare che la tabella b allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, richiamato dall'articolo 31 del CCNL 6.7.1995 e superato solo dall'articolo 37 del CCNL 14.9.2000, individua specificamente le attivita' comportanti l'attribuzione dell'indennita' in ragione dell'esposizione a fattori nocivi, attivita' fra le quali non rientrano le mansioni espletate dal personale ATA all'interno degli istituti scolastici, come desumibili dalla declaratoria dei relativi profili professionali;

**20.6.** parimenti nessun rilievo puo' essere attribuito all'asserita mancata considerazione del LED - Livello Economico Differenziato - perche' anche in tal caso i ricorrenti fanno leva su

un'interpretazione non corretta della contrattazione collettiva per il personale del comparto enti locali che, a partire dall'adozione del nuovo sistema di classificazione del personale avvenuta con il CCNL 31.3.1999 (quindi in epoca antecedente il passaggio nei ruoli dello Sato), ha previsto (articolo 7, comma 2, del CCNL 1999) l'assorbimento nel trattamento economico fondamentale delle "voci retributive stipendio tabellare e livello economico differenziato di cui all'articolo 28, comma 1, del CCNL del 6.7.1995" che, quindi, hanno perso autonomia e sono state ricomprese a tutti gli effetti nel trattamento valutato dall'amministrazione al momento del passaggio;

**20.7.** infine va rammentato che nell'impiego pubblico contrattualizzato l'attribuzione del buono pasto ha carattere assistenziale, e' legata ad una particolare articolazione dell'orario di lavoro e non riguarda ne' la durata ne' la retribuzione del lavoro (cfr. Cass. n. 31137/2019);

**20.8.** ne discende che i motivi dal primo al settimo, tutti incentrati sull'errore commesso dal giudice del rinvio e sul mancato apprezzamento di un peggioramento sostanziale, che si assume provato attraverso la produzione documentale, non possono trovare accoglimento ex articolo 384 c.p.c., comma 4, in quanto il dispositivo di rigetto della domanda e' comunque conforme a diritto e puo' la Corte limitarsi a correggere la motivazione erronea della pronuncia;

**21.** quanto agli ulteriori motivi, le ragioni di rigetto o di inammissibilita' delle censure vanno tratte dalla motivazione della citata Cass. n. 14892/2020, gia' richiamata ex articolo 118 disp. att. c.p.c., che ha respinto analoghi ricorsi e con la quale, in sintesi, si e' evidenziato che:

a) la verifica della conformita' di una norma di legge alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non costituisce oggetto di domanda ex articolo 112 c.p.c., sicche' rispetto alla stessa non e' configurabile il vizio di omessa pronuncia;

b) l'articolo 6, paragrafo 3, TUE non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, perche' un problema di rispetto dei principi generali dell'Unione Europea si puo' porre solo nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione stessa, con la conseguenza che, una volta applicata la direttiva 1977/187/CEE nei termini indicati dalla sentenza CGUE 6.9.2011, Scattolon, ogni contrasto risulta superato;

c) l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'articolo 267, comma 3, del TFUE, viene meno quando non sussista la necessita' di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, perche' sulla questione stessa la Corte si e' gia' pronunciata o anche in ragione dell'evidenza dell'interpretazione (punto 38 della cit. Cass. n. 14892/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata);

d) le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda gia' apprezzato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha gia' ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso;

e) una volta corretta la motivazione della sentenza gravata, non e' ravvisabile la denunciata violazione dei principi richiamati nell'undicesimo motivo;

f) e' inammissibile la censura di violazione dell'articolo 2697 c.c., perche' la Corte territoriale non ha deciso la controversia sulla base di un'erronea attribuzione dell'onere della prova ed il rigetto della domanda, una volta corretta la motivazione, discende dall'applicazione di principi di diritto, che portano ad escludere il lamentato peggioramento retributivo sostanziale;

**22.** la memoria depositata ex articolo 380 bis.1 c.p.c., con la quale i ricorrenti, nel contestare l'iter argomentativo sopra sintetizzato insistono nel sollecitare in primis l'esercizio del potere di disapplicazione e, in via subordinata, una nuova rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, svolge considerazioni che, seppure maggiormente sviluppate rispetto all'atto introduttivo del giudizio di legittimita', non inseriscono elementi di novita' ne' giustificano un ripensamento degli orientamenti gia' espressi da questa Corte;

**22.1.** quanto alla necessita' di disapplicare la legge di interpretazione autentica, in ragione della violazione degli articoli 47 e 52 della CDFUE, i ricorrenti muovono da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, perche' la questione dell'ipotizzata violazione dell'articolo 47, e' stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell'articolo 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell'Unione dell'atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione e' competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa Eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue;

**22.2.** e' stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell'Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell'Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C - 686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C - 32/20 punti da 25 a 27);

**22.3.** con la sentenza Scattolon la Corte ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non puo' essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicche' il collegamento con il diritto dell'Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l'obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non e' piu' predicabile qualora, come e' stato verificato nella fattispecie, l'irriducibilita' sia garantita e l'operativita' dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell'Unione;

**23.** analogamente il Collegio, nel ribadire l'orientamento consolidato già espresso, non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l'attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009);

**23.1.** in altra vicenda che, quanto ai rapporti fra le Corti superiori, presenta profili di affinità a quella oggetto di causa, il Giudice delle leggi ha ribadito che il vincolo derivante dalle sentenze della Corte EDU attiene all'interpretazione della norma convenzionale, ma non si estende alla valutazione espressa sulla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, che solo la Corte Costituzionale può compiere perché essa, a differenza della Corte di Strasburgo "opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è quindi tenuta al bilanciamento, solo ad essa spettante " (Corte Cost. n. 264/2012; va segnalato che la stessa Corte, nuovamente adita a seguito della sopravvenienza di ulteriore pronuncia della Corte EDU, con la sentenza n. 166/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica dettata dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 777, prospettata questa volta in relazione alla violazione non dell'articolo 6 della CEDU, bensì dell'articolo 1 del Protocollo addizionale, in una fattispecie nella quale la norma interpretativa aveva inciso, riducendola, sull'entità della pensione già corrisposta agli aventi diritto);

**23.2.** va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 311/2009, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica in relazione al parametro invocato (articolo 117 Cost. in relazione all'articolo 6 della CEDU) ha anche ribadito principi già affermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva, da un lato, evidenziato la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto già dalla L. n. 312 del 1980, dall'altro la necessità di un'interpretazione della L. n. 124 del 1999, articolo 8, che, senza determinare una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto della disciplina dettata per l'impiego pubblico e dell'invarianza della spesa, imposta dalla stessa L. n. 124 del 1999, ai fini del rispetto dell'articolo 81 Cost., invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico;

**23.3.** la Corte, quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametri invocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti;

**24.** d'altro canto non risponde neppure al vero che al personale ATA interessato dal trasferimento di attività sarebbe stato assicurato un trattamento peggiore rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei dipendenti pubblici dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 31 e dall'articolo 2112 c.c., perché, al contrario, anche in relazione ad altri trasferimenti questa Corte ha affermato che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può

essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore;

**24.1.** muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007);

**24.2.** l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest'ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019); **24.3.** corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell'assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell'ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell'amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012);

**25.** il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato ed alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

**26.** occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.